

Legge regione Calabria 13 Giugno 2008 n. 15

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

OMISSIS

TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

Art. 24

Trasformazione degli istituti regionali di cultura.

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli istituti regionali di cultura di cui all'*articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15*, in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge.
2. L'*articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15* è abrogato.
3. Tutte le norme di cui alla *legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15*, in contrasto con quanto disposto dai commi precedenti, sono da intendersi abrogate.